

ALLEGATO

MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI SERVIZIO ISPETTIVO DI CUI ALLA L. n. 662/1996.

La funzione di servizio ispettivo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 4 febbraio 1997, attuativa delle disposizioni previste dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, ss. mm., viene svolta, avendo a riferimento le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di incompatibilità, attraverso gli adempimenti gestionali di seguito descritti.

L'esposizione è articolata in tre sezioni, secondo il seguente schema:

- 1) Verifiche a campione
 - 1.1) Termini e periodicità
 - 1.2) Modalità di estrazione
 - 1.3) Dipendenti soggetti a estrazione
 - 1.4) Modalità di effettuazione del controllo
 - 1.5) Conseguenze del controllo
- 2) Raffronto tra i dati delle autorizzazione e le comunicazioni pervenute da altri enti
 - 2.1) Termini e periodicità
 - 2.2) Conseguenze del controllo
- 3) Verifiche puntuali

La presente disciplina si applica anche alle procedure in corso di svolgimento, per le quali è fatto salvo l'avvenuto espletamento, in data 24/06/2016, come da relativo verbale, delle attività di estrazione a sorte delle lettere alfabetiche e di determinazione del campione di dipendenti da sottoporre a verifica, comprensivo del personale assunto ai sensi dell'art.63 dello Statuto regionale, con le modalità previste dalle determinazioni del Direttore Generale all'Organizzazione n. 5243 del 19 giugno 1997 e n.4100 del 14 maggio 2002.

1) VERIFICHE A CAMPIONE

Tali verifiche sono espressamente richieste dal comma 62 dell'art. 1 della Legge n. 662/96 e vengono effettuate con le seguenti modalità operative.

1.1) Termini e periodicità

Le verifiche sono effettuate a cadenza annuale, mediante estrazione a sorte numerica (v. paragrafo 1.2), finalizzata a determinare il campione di dipendenti sottoposti a controllo. La suddetta estrazione avviene entro il mese di giugno di ciascun

anno, ed ha a riferimento l'arco temporale di cui al paragrafo 1.4.

L'invio ai dipendenti individuati delle lettere contenenti richiesta di chiarimenti in merito ad eventuali redditi extra-lavorativi da controllare, viene effettuata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'estrazione.

Detto invio costituisce atto idoneo ad interrompere, ad ogni effetto di legge, la decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e tale circostanza va indicata nelle lettere di cui sopra.

1.2) Modalità di estrazione

La data dell'estrazione a sorte finalizzata a determinare il campione di dipendenti sottoposti a controllo è ogni anno pubblicata, tramite avviso, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, nonché sul portale Internos dell'Amministrazione, per consentire ad eventuali interessati di assistervi.

Il sorteggio riguarda i dipendenti regionali in servizio nel corso dell'anno precedente a quello dell'estrazione, appartenenti sia al ruolo organico della Giunta che a quello dell'Assemblea Legislativa, nonché alle rispettive strutture speciali, e viene effettuata congiuntamente dai Responsabili dei Servizi competenti per i relativi ruoli.

Preliminarmente all'estrazione, viene compilato, a cura del Servizio procedente, un elenco alfabetico dei dipendenti che possono essere soggetti a controllo (vedi paragrafo 1.3), individuati da un numero d'ordine. Il giorno del sorteggio vengono estratti numeri casuali pari al 2% (arrotondato per eccesso) del numero complessivo dei suddetti dipendenti (che corrisponde al massimo numero d'ordine), tramite il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internos: il seme del generatore è dato dal numero che si ottiene come *mmggghpp*, dove *mm* e *gg* sono il mese e il giorno, e *hh* e *pp* sono le ore e i minuti primi, così come indicati dal personal computer utilizzato per l'estrazione; i dati utilizzati dal generatore, così come visualizzati dal sistema, sono verbalizzati assieme all'output del programma. Saranno soggetti al controllo coloro il cui numero d'ordine, nell'elenco predisposto, corrisponde a uno dei numeri casuali generati.

I nominativi estratti che risultano appartenere al ruolo organico dell'Assemblea Legislativa o alle sue strutture speciali vengono comunicati alla competente struttura dell'Assemblea stessa per l'espletamento, in via autonoma, dei relativi controlli e degli adempimenti ad essi conseguenti.

1.3) Dipendenti soggetti a estrazione

Sono sottoposti alla procedura di estrazione a sorte di cui al paragrafo 1.2 i nominativi di tutti i dipendenti regionali (compresi i dirigenti) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (assunti ai sensi delle norme contrattuali, di legge o statutarie), a tempo pieno o in part time, che sono stati in servizio nel corso dell'anno precedente a quello dell'estrazione, ivi inclusi i dipendenti trasferiti dalle

Province a seguito del riordino istituzionale di cui alla L.R. 30 luglio 2015, n.13.

Sono fatte salve le procedure di estrazione a sorte e di determinazione del campione di dipendenti da sottoporre a controllo seguite per gli accertamenti ispettivi in corso all'entrata in vigore del presente atto e già effettuate nel rispetto di quanto stabilito dalle determinazioni del Direttore Generale all'Organizzazione n. 5243 del 19 giugno 1997 e n.4100 del 14 maggio 2002.

1.4) Modalità di effettuazione del controllo

Le verifiche sono operate effettuando un controllo diretto sui dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata dai dipendenti interessati attraverso il collegamento *on line* alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Sistema Siatel).

Tali dati sono raffrontati con la retribuzione corrisposta dall'Amministrazione regionale e con i dati relativi allo svolgimento di incarichi retribuiti autorizzati dall'Amministrazione stessa o ad essa comunicati, secondo le modalità previste dalle direttive regionali in materia.

Si precisa che il controllo riguarda anche l'eventuale rilevazione del possesso da parte del dipendente di una partita IVA, che costituisce indice di svolgimento abituale e continuativo di attività autonoma professionale. E' quindi confermato il divieto di assumerne la titolarità per i dipendenti assunti a tempo pieno o con contratto di lavoro part time superiore al 50 per cento ovvero al 50 per cento (o inferiore) per motivi esclusivamente personali.

Fa eccezione il possesso della partita IVA agricola nei casi in cui lo svolgimento dell'impresa agricola cui afferisce sia stato regolarmente autorizzato, nonché il possesso di partita IVA inerente le seconde attività dei dipendenti che si trovano in part time al 50 per cento (o inferiore) per questo specifico motivo.

L'estensione temporale del controllo corrisponde, di norma, al periodo di prescrizione ordinaria e pertanto vengono sottoposte a verifica le dichiarazioni dei redditi, consultabili *on line*, relative alle annualità rientranti nei 10 anni solari antecedenti quello dell'estrazione.

1.5) Conseguenze del controllo

Qualora, a seguito delle verifiche attivate ai sensi del paragrafo 1.4, emergano situazioni da approfondire, resta possibile la consultazione di altre banche dati ritenute utili (come, ad es., il registro delle imprese presso le Camere di Commercio) e, nei casi più gravi e complessi, la richiesta di supporto all'Ispettorato per la Funzione Pubblica del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'ipotesi in cui, a seguito degli esiti del controllo, non sia possibile archiviare la posizione verificata, in quanto dall'accertamento è emerso che il dipendente ha svolto attività extra-istituzionali che non sono state conferite o previamente autorizzate dalla Regione, ovvero ad essa debitamente comunicate

per la verifica sull'assenza di conflitto di interessi, secondo le direttive regionali in materia, vengono adottate le misure di seguito indicate.

1.5.1 In caso di attività soggette a preventiva autorizzazione della Regione, la violazione di tale obbligo per mancata attivazione del dipendente interessato comporta che il relativo compenso debba essere versato, a cura dell'erogante o in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione per essere destinato ad incremento del trattamento economico accessorio dei dipendenti o dei dirigenti, a seconda della qualifica di appartenenza del trasgressore (v. art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 e direttive regionali in materia). Il recupero delle somme avverrà con atto di intimazione al pagamento - entro un termine perentorio - del dirigente competente in materia di personale, previa instaurazione di contraddittorio (che potrà anche svolgersi in sede disciplinare, qualora il relativo procedimento sia stato avviato).

Se il recupero riguarda solo una parte dei compensi percepiti nell'annualità di imposta (ad es. per sopravvenuta autorizzazione in corso d'anno), si dà luogo, se non è possibile individuare autonomi importi da recuperare (es. gettoni di presenza per sedute collegiali tenutesi in date precise), alla riparametrazione delle somme relative all'intera annualità ai giorni di calendario ricadenti nel periodo di accertata violazione.

Il suddetto recupero può avvenire anche in forma rateizzata, su richiesta del dipendente interessato e compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali della struttura regionale competente per il recupero stesso, in un numero di rate rapportato, di norma, al periodo di rilevata violazione e comunque non superiore a 72 mensilità.

La violazione viene comunicata alla struttura regionale competente in materia disciplinare per l'eventuale avvio del relativo procedimento.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce, secondo la legge (art.53, comma 7bis, D.Lgs. n. 165/2001), ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Pertanto, in caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il dirigente competente in materia di personale provvede alla segnalazione dell'omissione alla suddetta Corte, anche per il tramite dell'Avvocatura regionale.

1.5.2 In caso di attività soggette non ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione alla Regione da parte del dipendente, finalizzata a consentire la verifica sull'assenza di conflitti di interesse (v. art.9, comma 6 del Codice di comportamento della Regione, adottato con deliberazione di Giunta n. 421 del 31 marzo 2014), la violazione dell'obbligo per mancata attivazione del dipendente interessato comporta la comunicazione del fatto alla struttura regionale competente in materia disciplinare per l'eventuale avvio del relativo procedimento.

Nel caso in cui venga rilevato che sono in corso di svolgimento attività assolutamente vietate (art. 19, comma 1, L.R. n. 43/2001

e Punto 1 della deliberazione di Giunta n. 52/2002), il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente per il quale sussiste l'incompatibilità ad eliminare tale situazione fissandogli un termine perentorio. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilità entro il termine fissato, il Direttore generale competente in materia di personale dispone, ai sensi dell'art. 19, comma 5, L.R. n.43/2001), la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. Resta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Analogamente, nel caso in cui venga rilevato che sono in corso di svolgimento attività non consentite in assenza di autorizzazione della Regione e tale autorizzazione manchi, il dipendente viene diffidato dal dirigente competente in materia di personale a chiederla entro un termine perentorio, applicando, per la porzione di attività espletata in violazione dell'obbligo, il recupero dei compensi secondo le modalità sopra descritte. Qualora, all'esito del procedimento di autorizzazione, l'attività rilevata non risulti comunque autorizzabile o nel caso in cui la richiesta di autorizzazione, nonostante l'intimazione, non venga presentata, il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente a cessare l'attività stessa. In entrambi i casi resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

1.5.3 Per i dipendenti trasferiti dalle Province a seguito del riordino istituzionale di cui alla L.R. 30 luglio 2015, n.13 - così come per gli altri casi di personale trasferito - se nell'annualità soggetta a controllo non era ancora instaurato il rapporto di lavoro con la Regione, gli eventuali esiti irregolari della verifica sono inviati all'ente di provenienza, che resta competente in ordine ai controlli sulla corrispondenza con le autorizzazioni da esso rilasciate e per l'applicazione della normativa sul recupero dei compensi percepiti in violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione. Restano salve le eventuali conseguenze sotto il profilo disciplinare.

1.5.4 Qualora, nell'ambito dei controlli, venga rilevato il possesso di partita IVA non autorizzata secondo quanto previsto al paragrafo 1.4, il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente a cessarne la titolarità entro un termine perentorio.

Per i neoassunti la cessazione della titolarità della partita IVA deve avvenire subito dopo il termine del periodo di prova, ferma restando l'impossibilità di esercitare, dalla data dell'assunzione in servizio, l'attività professionale ad essa collegata.

2) VERIFICHE TRAMITE RAFFRONTO DEI DATI DI AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI DEI DIPENDENTI CON LE ANAGRAFI PRESTAZIONI PERVENUTE

Tali verifiche consistono nel raffronto dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni dei dipendenti riguardanti lo svolgimento di attività extra-istituzionali, secondo le disposizioni regionali in materia, con i dati comunicati dai

soggetti conferenti, ai sensi della normativa vigente (art. 53, comma 11, D.Lgs. n. 165/2001).

2.1) Termini e periodicità

Le verifiche sono effettuate a cadenza annuale, entro il mese di giugno di ciascun anno.

Entro tale termine viene operato il raffronto con le comunicazioni di anagrafe prestazioni pervenute, riferite a compensi erogati nell'anno precedente e, solo nel caso in cui sia stato operativamente possibile, anche con quelle relative a compensi erogati nel corso del primo semestre dell'anno corrente.

Nel caso in cui vengano rilevati compensi extra-lavorativi per i quali, da verifiche effettuate anche presso le Direzioni di appartenenza, non risulta rilasciata autorizzazione ai dipendenti o da essi pervenuta apposita comunicazione (a seconda della tipologia di attività di cui si tratta) viene inviata agli interessati, entro il mese di dicembre dell'anno del raffronto, una lettera contenente richiesta di chiarimenti in merito.

Detto invio costituisce atto idoneo ad interrompere, ad ogni effetto di legge, la decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e tale circostanza va indicata nella lettera di cui sopra.

Se la suddetta verifica negativa riguarda dipendenti appartenenti al ruolo organico dell'Assemblea Legislativa o alle sue strutture speciali, la situazione viene comunicata alla competente struttura dell'Assemblea per l'espletamento, in via autonoma, dei relativi controlli.

2.2) Conseguenze del controllo

Qualora, a seguito del predetto raffronto, risulti percepito dal dipendente, in base alla comunicazione di anagrafe prestazioni pervenuta, un compenso per attività extra-istituzionale autorizzata o comunicata (a seconda della tipologia di attività di cui si tratta) superiore al doppio di quello presunto dall'interessato nella richiesta di autorizzazione o nella comunicazione ovvero in successive integrazioni delle stesse, viene inviata al dipendente richiesta di chiarimenti in merito, purché la somma effettivamente percepita risulti superiore a 1000,00 euro. Nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino sufficienti e congruenti ovvero in assenza di risposta, si applica quanto indicato nel periodo che segue.

Nell'ipotesi in cui, a seguito degli esiti del raffronto, non sia possibile archiviare la posizione verificata, in quanto dall'accertamento è emerso che il dipendente ha svolto attività extra-istituzionali che non sono state conferite o previamente autorizzate dalla Regione, ovvero ad essa debitamente comunicate per la verifica sull'assenza di conflitto di interessi, secondo le direttive regionali in materia, vengono adottate le misure indicate al paragrafo 1.5.

3) VERIFICHE PUNTUALI

Oltre ai casi indicati alle sezioni 1) e 2), gli accertamenti

ispettivi vengono attivati dall'Amministrazione regionale a seguito di segnalazione da parte di strutture, organismi ed enti legittimati (a titolo esemplificativo, strutture regionali competenti in materia di prevenzione della corruzione, enti od organismi esterni, come Agenzia delle Entrate, Ispettorati pubblici, precedenti enti di appartenenza del dipendente, etc.) e in tutti i casi in cui l'Amministrazione ritenga sussistano presupposti di attivazione seri e documentabili.

In tali casi si applicano le previsioni di cui alla sezione 1).